

ALBU



Regione Siciliana  
**COMUNE DI CARONIA**  
Città Metropolitana di Messina

### UFFICIO DEL SINDACO

Ordinanza Sindacale n° 22 del 14/04/2026

**Oggetto:** Ordinanza per la prevenzione incendi e realizzazione di opere di decespugliamento e ripulitura dei terreni ai fini della prevenzione incendi.

**Premesso** che ai sensi dell'art. 6 del Decreto Legislativo n.1 del 2 gennaio 2018: Codice della protezione civile *Publicato nella Gazzetta Ufficiale n. 17 del 22 gennaio 2018*, nel rispetto delle direttive adottate ai sensi dell'articolo 15 e di quanto previsto dalla legislazione regionale, “*i Sindaci, in conformità di quanto previsto dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, i Sindaci metropolitani e i Presidenti delle Regioni, in qualità di autorità territoriali di protezione civile, esercitano le funzioni di vigilanza sullo svolgimento integrato e coordinato delle medesime attività da parte delle strutture afferenti alle rispettive amministrazioni*”;

**PREMESSO** che su tutti i terreni confinanti con le strade pubbliche all'interno del territorio comunale è ampiamente diffusa la presenza di piantagioni, siepi e soprattutto vegetazione spontanea che occludono la segnaletica stradale e/o causano un restringimento della sede stradale stessa;

**CONSIDERATO** che su tutti i terreni confinanti con le strade pubbliche all'interno del territorio comunale, è constatata la presenza di muri di recinzione fronteggianti le strade, spesso realizzati con tecnica del muro a secco, la cui mancata manutenzione provoca crolli e cedimenti, con la conseguente caduta di materiale lungo le arterie stradali;

**CONSIDERATO** inoltre che su tutti i terreni confinanti con le strade pubbliche all'interno del territorio comunale, a causa delle precipitazioni atmosferiche, si verificano cedimenti, smottamenti, caduta massi, detriti e cedimenti di terreno che causano l'ingombro delle arterie stradali;

**RITENUTO** che la mancata manutenzione dei terreni privati causa la caduta di rami, alberi, detriti e terreno che danneggiano la sede stradale e creando danni e pericoli per la pubblica e privata incolumità;

**VISTO** il disposto del comma 1 dell'art. 31 del codice della strada che recita testualmente “*I proprietari devono mantenere le ripe dei fondi laterali alle strade, sia a valle che a monte delle medesime, in stato tale da impedire franamenti o cedimenti del corpo stradale, ivi comprese le opere di sostegno di cui all'art. 30,*

*lo scoscendimento del terreno, l'ingombro delle pertinenze e della sede stradale in modo da prevenire la caduta di massi o di altro materiale sulla strada. Devono altresì realizzare, ove occorrono, le necessarie opere di mantenimento ed evitare di eseguire interventi che possono causare i predetti eventi”.*

**VISTO** il disposto del comma 2 dell'art. 31 del codice della strada che recita testualmente *“Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 159 a € 641”*

**VISTO** il disposto del comma 3 dell'art. 31 del codice della strada *“La violazione suddetta importa a carico dell'autore della violazione la sanzione amministrativa accessoria del ripristino, a proprie spese, dello stato dei luoghi, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI”.*

**RILEVATO** che tali situazioni sono dipendenti anche dalla negligenza dei frontisti che non provvedono tempestivamente e periodicamente a eseguire le loro opere di spettanza, come taglio siepi e vegetazione di natura antropica, nonché della vegetazione spontanea, dei muri di qualunque natura prospicienti le strade pubbliche, nonché il mantenimento delle ripe, dei costoni e dei fondi laterali le strade, provocando potenziali situazioni di pericolo;

**VISTE** inoltre le note pervenute a questo Ente da parte della Rete Ferroviaria Italiana, con le quali chiedono ai sensi del D.P.R. 753/80, di emettere apposita ordinanza per il medesimo fine della presente, per tutti i proprietari di terreni confinanti con la rete ferroviaria;

**VISTA** la Legge di stabilità regionale che dispone *“Entro il termine del 15 marzo di ogni anno, con decreto dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente, su proposta del Dirigente generale del Comando del Corpo forestale della Regione siciliana, d'intesa con il Dirigente generale del Dipartimento regionale della Protezione civile, sono stabilite le date di apertura e chiusura della stagione antincendio”.*

**VISTO** il Decreto Assessoriale n. 63/GAB del 12.03.2026 dell'Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente, con cui è stato disposto l'avvio della stagione dell'antincendio boschivo per l'anno 2026 con decorrenza dal 15.05.2026 sino al 31.10.2026;

**CONSIDERATO** che durante la stagione invernale e l'inizio di quella primaverile si sono registrate precipitazioni persistenti che hanno favorito la crescita di vegetazione spontanea e che pertanto al fine di consentire a tutti i proprietari, affittuari o coloro che a qualsiasi titolo godono di terreni ricadenti all'interno del territorio comunale di provvedere alla regolare attività di decespugliamento e pulizia dei terreni da materiale vegetale e da sfalci che possono essere facile esca e/o strumento di propagazione del fuoco ed incendi, appare opportuno nel periodo compreso dal 15 Maggio al 14 Giugno e dal 01 Ottobre al 31 Ottobre 2026, previa comunicazione al Distaccamento Forestale di Caronia, consentire la combustione di materiale agricolo o forestale proveniente da sfalci, potature o ripuliture, secondo i seguenti accorgimenti:

- la combustione controllata deve essere effettuata in aree distanti da zone cespugliate e/o arboree, in piccoli cumuli e nelle prime ore della giornata dalle ore 5,00 alle ore 8,00;
- dall'accensione alla fase di spegnimento il fuoco deve essere costantemente vigilato fino alla completa estinzione dei focolai e braci;
- possono essere destinati alla combustione all'aperto cumuli vegetali in quantità giornaliere non superiori a 3 metri cubi (vuoto per pieno) per ettaro di materiale agricolo e forestale derivante da sfalci, potature e ripuliture;
- è comunque sempre vietata l'accensione di fuochi in presenza di alte temperature e/o presenza di vento.

**RITENUTO** di dovere provvedere ad emettere apposito provvedimento in merito, ai sensi delle vigenti disposizioni di cui al citato Decreto Assessoriale n. 63/GAB del 12.03.2026 dell'Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente;

#### **DISPONE**

Che nel periodo compreso tra il 15 maggio ed il 31 ottobre 2026, in prossimità di boschi, terreni incolti e/o cespugliati e nei terreni agricoli all'interno dell'intero territorio comunale è fatto (salvo diverse e specifiche autorizzazioni rilasciate dagli Organi competenti, e quanto in seguito precisato a proposito dei residui vegetali agricoli e forestali provenienti da sfalci, potature e ripuliture) divieto assoluto di:

- a) lasciare ammucchiati i rifiuti o residui erbacei vicino ai boschi o terreni incolti e/o cespugliati;
- b) accendere fuochi, far brillare mine, usare apparecchi a fiamma libera o elettrici per tagliare metalli;
- c) usare motori fornelli inceneritori che producono faville o bracce;
- d) fumare e gettare mozziconi di sigarette dai veicoli in transito sulle strade o compiere ogni altra operazione che possa creare pericolo immediato di incendio;
- e) usare fuochi di artificio, in occasione di feste e solennità, in aree diverse da quelle appositamente individuate;
- f) bruciare stoppie, materiale erbaceo, sterpaglie, residui di potature, di giardinaggio o usare sostanze infiammabili nelle aree suddette;

g) compiere ogni operazione che possa creare pericolo immediato di incendio.

#### ORDINA

È fatto assoluto divieto di accendere fuochi dal 15 Maggio al 31 Ottobre 2026.

Solo dal 15 Maggio al 14 Giugno 2026 e dal 01 Ottobre al 31 Ottobre 2026, previa comunicazione al Distaccamento Forestale di Caronia, è consentita la combustione di materiale agricolo o forestale proveniente da sfalci, potature o ripuliture, secondo i seguenti accorgimenti:

- la combustione controllata deve essere effettuata in aree distanti da zone cespugliate e/o arboree, in piccoli cumuli e nelle prime ore della giornata dalle ore 5,00 alle ore 8,00;
- dall'accensione alla fase di spegnimento il fuoco deve essere costantemente vigilato fino alla completa estinzione dei focolai e braci;
- possono essere destinati alla combustione all'aperto cumuli vegetali in quantità giornaliere non superiori a 3 metri cubi (vuoto per pieno) per ettaro di materiale agricolo e forestale derivante da sfalci, potature e ripuliture;
- è comunque sempre vietata l'accensione di fuochi in presenza di alte temperature e/o presenza di vento.

Nel periodo compreso tra il 15 maggio e il 31 ottobre 2026, tutti i proprietari, affittuari o coloro che a qualsiasi titolo, godono di terreni ricadenti all'interno del territorio comunale, dovranno provvedere al taglio delle siepi vive, alla pulitura ed eliminazione delle sterpaglie, erbacce, rami e vegetazione secca in genere, in prossimità di fabbricati, strade e/o stradelle private o realizzare lungo tutti i confini del fondo una fascia parafuoco di larghezza non inferiore a metri lineari 10.

I proprietari dei fondi dovranno, altresì, provvedere alla potatura degli alberi ricadenti nel terreno di loro pertinenza, per impedire che i rami si riversino sulla pubblica strada arrecando nocumento alla sicurezza della circolazione e alla incolumità pubblica.

Detti proprietari saranno ritenuti responsabili di eventuali danni che si dovessero verificare a persone o cose.

Tutti i residui provenienti dalla pulitura dovranno essere immediatamente allontanati dalle scarpate, dai cigli delle strade e dalla fascia parafuoco e depositati, all'interno della proprietà ad una distanza di sicurezza non inferiore a metri 20 (venti) da dette aree.

Le Forze di Polizia, il Comando dei Vigili Urbani, il Corpo Forestale della Regione Siciliana

sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza, ed in caso di inottemperanza da parte dei trasgressori della presente ordinanza, provvederanno a comminare le sanzioni amministrative secondo le modalità previste dalle vigenti normative;

### INFORMA

Che contro il presente provvedimento può essere promosso ricorso al TAR entro sessanta (60) giorni dalla data di emissione o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana entro centoventi (120) giorni.

### DISPONE

Che la presente ordinanza sia pubblicata all'Albo Pretorio, sul sito internet ufficiale del Comune di Caronia e attraverso diffusa affissione cartacea nel territorio.

Che sia trasmessa ai fini degli obblighi derivanti dalla proprietà delle aree oggetto della presente ordinanza ai seguenti Enti:

- Alla Città Metropolitana di Messina;
- A Rete Ferroviaria Italiana;
- All' A.N.A.S. S.p.A. Direzione Regionale;

Che sia trasmessa altresì, per quanto di competenza, a mezzo pec a:

- Prefettura di Messina;
- Comando Stazione Carabinieri di Caronia
- Commissariato di P.S. di Sant'Agata di Militello;
- Tenenza della Guardia di Finanza Sant'Agata di Militello;
- Al Comando dei Vigili del Fuoco di Sant'Agata di Militello;
- Distaccamento Forestale di Caronia;
- Al Comando dei Vigili Urbani di Caronia;

Caronia, li 14 Aprile 2026

**Il Sindaco**

Dott. Geom. Giuseppe Cuffari

